

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 marzo 2018, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dirigente della Div. VI della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei rapporti di lavoro Dott. Giuseppe Sapio e delle dott.sse Maria Cristina Gregori e Giuseppina Ferragamo della si è tenuta una riunione per l'esame della situazione aziendale della Società CONFORAMA ITALIA SPA

Hanno partecipato:

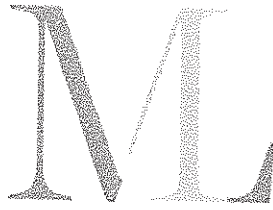
- CONFORAMA ITALIA SPA rappresentata dal procuratore speciale Dott. Fausto Caravello assistito dall'Avv. Ruggero Ponzzone e dal Dott. Gianluigi Pasqualetto.
- FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS rispettivamente in persona dei sig.ri Vanessa Cacerini, Vincenzo dell'Orefice, e Antonio Vargiu unitamente alle RSU dei siti interessati.

PREMESSO CHE:

- a) Conforama Italia SpA, con sede legale a Milano, è un'impresa che svolge sul territorio italiano, in 18 unità commerciali, attività diretta di commercio al dettaglio di molteplici prodotti (tra i quali, in via esemplificativa, mobili, complementi di arredo, elettrodomestici, apparecchi elettrici ed elettronici, articoli per la casa ecc.) e presso la sede amministrativa molteplici attività di carattere gestionale, commerciale e amministrativo.
- b) L'organico complessivo al 1 febbraio 2018 è di n. 1321 lavoratori, così distribuiti:

Negozio di Tortona (AL) n. 54 unità lavorative;
Negozio di Fasano (BR) n. 61 unità lavorative;
Negozio di Castel Mella n. 65 unità lavorative;
Negozio di San Sperate (CA) n. 101 unità lavorative;
Negozio di Riposto (CT) n. 80 unità lavorative;
Negozio di Belpasso (CT) n. 43 unità lavorative;
Negozio di Aprilia n. 68 unità lavorative;
Negozio di Campogalliano (MO) n. 60 unità lavorative;
Negozio di Veggiano (PD) 65 unità lavorative;
Negozio di Cittaducale n. 69 unità lavorative;
Negozio di Melilli (SR) n. 58 unità lavorative;
Negozio di Sassari (SS) n. 80 unità lavorative;
Negozio di Settimo Torinese (TO) n. 87 unità lavorative;
Negozio di Martignacco (UD) n. 40 unità lavorative;
Negozio di Bagnara Arsa (UD) n. 79 unità lavorative;
Negozio di Vergiate (VA) n. 99 unità lavorative;
Negozio di Mestre (VE) n. 47 unità lavorative;
Negozio di Affi (VR) n. 68 unità lavorative;
Sede Milano n. 97 unità lavorative.

- c) La Società ha trasmesso a questa Divisione, un'istanza di esame congiunto per l'analisi della situazione aziendale e le Parti sono state convocate per la data odierna.



MINISTERO DEL LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- d) Nel corso della presente riunione i referenti aziendali hanno dichiarato che l'orario normale (full time) di lavoro è pari a n. 38/40 ore settimanali ripartite su 6 giorni lavorativi da lunedì a domenica; con riguardo ai rapporti di lavoro part-time Conforama Italia SpA dichiara - e le RSA e le OO.SS confermano - il carattere strutturale (e non stagionale) degli stessi nella preesistente organizzazione del lavoro.
- e) In particolare, i dipendenti occupati presso i siti interessati dalla solidarietà risultano così inquadrati:
- San Sperate (CA) sono n. 101 di cui n. 55 a tempo pieno e n. 46 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 18 osservano orario di lavoro settimanale di n. 19 ore effettive lavorate, n. 20 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate, n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 24 ore effettive lavorate e n. 7 osservano orario di lavoro settimanale di n. 28,5 ore effettive lavorate;
 - Riposto (CT) sono n. 80 di cui n. 34 a tempo pieno e n. 46 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 37 osservano orario di lavoro settimanale di n. 19 ore effettive lavorate, n. 4 osservano orario di lavoro settimanale di n. 20 ore effettive lavorate, n. 4 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate e n. 1 osserva orario di lavoro settimanale di n. 28,5 ore effettive lavorate;
 - Melilli (SR) sono n. 58 di cui n. 27 a tempo pieno e n. 31 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 26 osservano orario di lavoro settimanale di n. 19 ore effettive lavorate, n. 2 osservano orario di lavoro settimanale di n. 20 ore effettive lavorate, n. 3 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate;
 - Sassari sono n. 80 di cui n. 52 a tempo pieno e n. 28 a tempo parziale; con riferimento a questi ultimi si precisa che n. 26 osservano orario di lavoro settimanale di n. 22,75 ore effettive lavorate n. 2 osservano orario di lavoro settimanale di n. 28,5 ore effettive lavorate.
- f) Nel recente passato Conforama Italia SpA, al fine di tentare di ristabilire l'equilibrio economico e finanziario, ha adottato soluzioni incisive con lo scopo di una generale riorganizzazione e snellimento tentando in tal modo di riconquistare l'indispensabile competitività sul mercato. I risultati economici dei puntivendita non hanno condotto agli obiettivi programmati anche in virtù dell'accesa concorrenza in particolare a livello locale. In tale contesto la Società ha, tra l'altro, proceduto ad un sostanziale ridimensionamento della rete vendita e della stessa sede amministrativa. Nonostante le iniziative intraprese, presso Punti Vendita di Sassari, San Sperate (CA), Riposto (Ct) e Melilli (Sr) Conforama Italia Spa continua a registrare risultati economici e finanziari decisamente negativi riportando anche nell'ultimo periodo da ottobre 2017 a gennaio 2018 cali di fatturato. Per far fronte alla predetta situazione, Conforama Italia SpA, stante la natura non contingente delle criticità riscontrate, ha ritenuto necessario intervenire sull'organizzazione del lavoro dei predetti Punti Vendita anticipando in data 9 gennaio 2018 la propria intenzione di eliminare posizioni in esubero non indispensabili e comunque non più giustificate dall'andamento aziendale.
- g) Nel complesso, sono state quantificate n. 47 posizioni in esubero full time equivalent, così ripartite sulle unità produttive interessate: a n. 14 esuberi sul Punto Vendita di Sassari, n. 16 esuberi sul Punto Vendita di San Sperate (Ca), n. 11 esuberi sul Punto Vendita di Riposto (Ct) e n. 6 esuberi sul Punto Vendita di Melilli (Sr)



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

h) All'esito degli incontri le OO.SS, al fine di evitare riduzioni di personale, mantenendo l'operatività aziendale e salvaguardando i livelli di occupazione e nella prospettiva di un nuovo riposizionamento sul mercato aziendale, hanno proposto ai vertici aziendali l'utilizzo del contratto di solidarietà con conseguente riduzione al minimo dell'impatto sociale.

i) La Società CONFORAMA ha dichiarato la propria disponibilità a procedere all'utilizzo del contratto di solidarietà ai sensi dell'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016, quale accompagnamento a misure volte al miglioramento della produttività ed alla razionalizzazione della struttura organizzativa con conseguente efficientamento della stessa.

j) Le Parti pertanto, al fine di evitare la dichiarazione di esubero del personale ritengono che lo strumento del CDS, rappresenti una modalità di gestione dei processi aziendali e di salvaguardia dell'occupazione, che si realizza attraverso un più razionale impegno delle risorse lavorative.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Le premesse sopra esposte formano parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti, concordano sull'utilizzo del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo di cui dell'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016
3. Ambito di applicazione: il presente accordo dispone una riduzione dell'orario di lavoro parametrata su base settimanale. Il contratto di solidarietà di tipo difensivo interesserà n. 290 lavoratori occupati presso le sedi di San Sperate (CA), Riposto (CT), Melilli (SR) e Sassari, secondo le parametrizzazioni specificate nell'Elenco nominativo dei lavoratori coinvolti in solidarietà, con riduzione di orario di lavoro allegato al presente verbale.

4. Riduzione dell'orario di lavoro:

Nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.21, comma 5 del D.lgs n.148/2015, le Parti concordano che la riduzione media dell'orario settimanale dei lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà sarà di n. 8 ore su 38/40 h effettive lavorate a full time da riproporzionarsi anche per i lavoratori a part-time. In relazione alla suddetta riduzione dell'orario di lavoro, tutti gli elementi retributivi, comunque denominati, sia diretti che indiretti o differiti, saranno riproporzionati all'effettiva prestazione.

Su tutti i punti vendita interessati dalla solidarietà i profili professionali di Direttore di Negozio, Responsabile di Deposito, Responsabile di Reparto, Controller, Visual Merchandiser - non potendo essere sostituiti dagli Addetti Deposito, dalle Hostess di Cassa, dagli Addetti Uffici, dagli Addetti Manutenzione, dagli Addetti Operazioni Ausiliarie alla Vendita (Mobile - Tecno - Decorazione - Post vendita) in quanto in possesso di specifica professionalità competenza e/o livello di inquadramento diversi e **quindi non fungibili** - non saranno interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente contratto.

Il resto del personale, occupato presso i suddetti punti vendita, non in possesso dei profili professionali sopra menzionati sarà interessato dalla solidarietà.

- **Lavoratori full time**

- o Riduzione di n. 8 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 30 effettive lavorate e riduzione pari al 21% per n. 115 lavoratori full-time;



MINISTERO DEL LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

- o Riduzione di n. 8 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 32 effettive lavorate e riduzione pari al 20% per n. 3 lavoratori full-time;
- o Riduzione di n. 6 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 32 effettive lavorate e riduzione pari al 16% per n. 21 lavoratori full-time;

Lavoratori part time

- o Riduzione di n. 4 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 15 effettive lavorate e riduzione pari al 21% per n. 55 lavoratori part-time a 19 ore settimanali;
- o Riduzione di n. 3 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 16 effettive lavorate e riduzione pari al 16% per n. 26 lavoratori part-time a 19 ore settimanali;
- o Riduzione di n. 4 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 16 effettive lavorate e riduzione pari al 20% per n. 4 lavoratori part-time a 20 ore settimanali;
- o Riduzione di n. 3 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 17 effettive lavorate e riduzione pari al 15% per n. 2 lavoratori part-time a 20 ore settimanali;
- o Riduzione di n. 5 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 17,75 effettive lavorate e riduzione pari al 22% per n. 50 lavoratori part-time a 22,75 ore settimanali;
- o Riduzione di n. 4 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 18,75 effettive lavorate e riduzione pari al 18% per n. 3 lavoratori part-time a 22,75 ore settimanali;
- o Riduzione di n. 5 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 19 effettive lavorate e riduzione pari al 21% per n. 1 lavoratori part-time a 24 ore settimanali;
- o Riduzione di n. 6 ore con conseguente orario medio settimanale di ore 22,50 effettive lavorate e riduzione pari al 21% per n. 10 lavoratori part-time a 28,5 ore settimanali.

- Le riduzioni di cui al punto precedente sono da intendersi quali limiti individuali oltre i quali non potrà sussistere ulteriore decremento della prestazione lavorativa settimanale, salvo diverse nuove intese raggiunte dalle parti

5. Nell'ambito del numero complessivo dei lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà come da elenco nominativo allegato, il personale interessato da eventi sospensivi quali malattia, infortunio, maternità o altra tipologia di assenza potrà essere inserito nel regime di integrazione salariale a far data da ciascun rientro in servizio.
6. Decorrenza e durata: il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 26 marzo 2018 fino al 31 marzo 2019.
7. Deroghe all'orario concordato Ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D. Lgs. 148/2015, è prevista la possibilità di deroga in diminuzione della riduzione dell'orario di lavoro per soddisfare temporanee esigenze di maggiore lavoro. In tal caso, l'azienda, previa informativa alle RSU/RSA firmatarie della presente intesa, e in loro assenza alle OO.SS, potrà modificare l'orario ridotto qui concordato, nei limiti del normale orario contrattuale. In tale ipotesi, l'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore interessato, con un preavviso di giorni n. 2, l'incremento dell'orario di lavoro specificandone le modalità (orario giornaliero di inizio e fine attività) nonché la durata. Di fronte ad incrementi di lavoro superiori all'80% della riduzione, Azienda e OO.SS si incontreranno per rimodulare



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

la percentuale di lavoro procapite. A fronte della suddetta temporanea esigenza di maggior lavoro nella rimodulazione dell'orario di lavoro, l'azienda terrà conto delle esigenze tecnico organizzative aziendali e della fungibilità dei profili professionali. L'Azienda inoltre dovrà darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio del Ministero del Lavoro e all'INPS.

8. La Società anticiperà il trattamento economico di solidarietà ai lavoratori interessati dal contratto stesso, alla normale scadenza di pagamento della retribuzione.
9. Le Parti concordano di organizzare incontri con cadenza bimestrale che si attiveranno di norma entro 10 giorni dalla richiesta di una delle Parti stesse per verificare l'andamento e l'utilizzo del Contratto di solidarietà.
10. L'Elenco nominativo dei lavoratori coinvolti in solidarietà con la riduzione dell'orario di lavoro allegato formano parte integrante del presente contratto.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver raggiunto l'accordo per l'attivazione del Contratto di solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. dell'articolo 21 comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 e dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 94033/2016.

Per quanto non espressamente previsto ed in quanto non incompatibile con il presente verbale e con la vigente normativa, si rimanda alle intese sottoscritte a latere dalle Parti.

Questo Ufficio esprima l'attività di mediazione trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed incentivi all'occupazione - per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato, sottoscritto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CONFORAMA ITALIA SPA

OO.SS
RSU